

Classificazione documento: Consip Public

Prot. n.

Roma,

Pec:

Spett.le

c.a. _____

mail: _____

Conferimento dell'incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento europeo 2016/679.

Premesso che

- in base alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE/2016/679 e D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018), il Titolare del trattamento dei dati personali può preporre una persona fisica, una persona giuridica, un'autorità pubblica, un servizio o un altro organismo al trattamento di dati personali (il "Responsabile del trattamento dei dati" nel seguito anche solo il "Responsabile");
- il Responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE e della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- è intenzione del Titolare consentire al Responsabile e alle persone da questi autorizzate al trattamento dei dati, l'accesso e il trattamento dei soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per adempiere agli obblighi contrattuali;
- il Fornitore _____ è risultato aggiudicatario del _____ della Procedura _____ suddivisa in _____ lotti, per l'affidamento di Servizi _____ - ID _____ ed erogherà i servizi richiesti da Consip S.p.A., con l'ordinativo di fornitura CIG _____, ordinativo Consip n. _____ (nel seguito il "Contratto") alle condizioni, modalità e ai termini stabiliti nel predetto ordinativo; a tal riguardo, _____ ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare i predetti servizi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, impegnandosi a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il trattamento di tali dati;
- più precisamente, _____ si occuperà della gestione dei servizi nel seguito indicati ed a tal fine assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali nei confronti di Consip S.p.A.

Tutto ciò premesso,

Consip S.p.A., in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, quale Titolare del trattamento dei dati personali, nomina

La società _____

Responsabile del trattamento dei dati personali

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, per l'attività di trattamento dei dati personali effettuata in ragione dell'oggetto del predetto Contratto di fornitura, in particolare:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____.

Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono:

i) dati di natura comune;

Le categorie di interessati sono: dipendenti, consulenti, collaboratori, ospiti e visitatori.

* * *

1. Obblighi generali del Responsabile del Trattamento

Il Responsabile è autorizzato ad effettuare esclusivamente le operazioni di trattamento necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto e riconosce che le finalità del trattamento sono quelle sopra individuate o quelle successivamente ed eventualmente concordate per iscritto.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:

- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui il Responsabile ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) operare adottando le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile;
- f) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità e che siano



trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

- g) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- i) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- j) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017, al livello classificato medio, di detta Circolare, qualora più specifiche (al settore operativo/merceologico) rispetto alle prevalenti misure di sicurezza richiamate dall' art. 7 del DPA di Oracle.

2. Il Registro dei trattamenti

Il Responsabile si impegna, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE e nei limiti di quanto esso prescrive, ad adottare e a tenere aggiornato un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare del trattamento e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE.

3. Misure di sicurezza

Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile si impegna a fornire al Titolare un **Piano di misure di sicurezza** rimesse all'approvazione del medesimo, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Il Responsabile del trattamento deve adottare misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento che comprendano, tra le altre, se del caso:

- o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- o una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non



autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

Le misure di sicurezza adottate da Oracle per la tipologia di servizio erogato sono quelle indicate nell'art. 7 del DPA di Oracle.

Qualora la specificità del trattamento e della tipologia di dati personali trattati nelle attività di cui al Contratto, a seguito della valutazione del rischio, richieda misure tecniche e organizzative ulteriori rispetto a quanto contrattualmente previsto, il Titolare e il Responsabile concorderanno un piano tecnico-economico di attuazione delle medesime.

4. Obblighi del Responsabile in tema di esercizio dei diritti degli interessati

Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. Qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto a inoltrare tempestivamente e, comunque, nel termine di 9 giorni lavorativi, tali istanze al Titolare unitamente a tutte le informazioni e la opportuna documentazione, collaborando con il Titolare medesimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nel rispetto dei termini prescritti dalla legge.

5. Obblighi del Responsabile in tema di violazione dei dati personali (data breach).

Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente, e in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali; tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare con il Titolare nell'ambito di tale attività anche se le informazioni siano in possesso di sub-responsabili. È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse.

6. Ispezioni e richieste dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali circa le attività svolte per Consip S.p.A.; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione della presente nomina.

7. Attività di controllo del Titolare del trattamento dei dati

Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle istruzioni e delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento, con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, o si rilevi che il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare,



quest'ultimo diffiderà il Responsabile al rispetto delle istruzioni e ad adottare nuove misure adeguate indicate dal Titolare, entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, Consip potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità nei limiti previsti dall'art. 27 comma 2 del contratto, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nel Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-Responsabili e sub-fornitori.

8. Nomina dei Sub-Responsabili

Il Responsabile Iniziale del trattamento può avvalersi di ulteriori Responsabili (nel seguito "sub-Responsabili") per delegargli attività specifiche, previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento. In tal caso, il Responsabile Iniziale deve formulare per iscritto al Titolare la domanda di autorizzazione alla nomina di un sub-Responsabile, specificando: i) le attività di trattamento da delegare; ii) il nominativo/ragione sociale e gli indirizzi del sub - Responsabile del trattamento; iii) i requisiti di affidabilità ed esperienza - anche in termini di competenze professionali, tecniche e organizzative nonché con riferimento alle misure di sicurezza - del sub-Responsabile in materia di trattamento dei dati personali; iv) gli estremi e il contenuto del relativo contratto tra il Responsabile primario e il sub-Responsabile.

Il Responsabile del trattamento dichiara che, alla data di sottoscrizione del presente atto, i contratti stipulati dal medesimo per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto che determinino, o possano determinare, il trattamento a opera di terze parti dei dati personali e/o l'accesso a informazioni riservate facenti capo al Titolare, sono eseguiti con i Fornitori indicati nel Portale di Oracle come indicato nell'art. 5 del DPA di Oracle. È fatto obbligo al Responsabile di conservare la copia aggiornata dell'elenco dei fornitori di beni e servizi e dei contratti con essi sottoscritti, provvedendo, su richiesta espressa del Titolare, a esibire per alcuni o tutti i suddetti fornitori i rispettivi contratti, per consentire a questi di verificare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati assunti con il presente Atto. I Responsabili si obbligano a comunicare al Titolare ogni variazione intervenuta riguardante l'aggiunta o la sostituzione di altri fornitori di beni e servizi o le attività da essi eseguite.

9. Obblighi dei Sub-Responsabili

Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti. Il Titolare potrà in qualsiasi momento verificare le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi con un ragionevole preavviso minimo di 15 giorni lavorativi, anche avvalendosi di soggetti terzi. Ove, all'esito dei controlli, le misure dovessero risultare non messe in atto o messe in atto parzialmente, o si rilevi che il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare, quest'ultimo diffiderà il Responsabile a far adottare al Sub-Responsabile tutte le misure concordate o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un congruo termine che sarà all'occorrenza congiuntamente fissato. In caso di mancato adeguamento



a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, Consip potrà, in ragione della gravità dell'inadempimento, chiedere la sostituzione del Fornitore (Sub-Responsabile).

10. Il Responsabile della Protezione dei dati

Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Responsabile del trattamento collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

11. Obblighi del Responsabile in tema di Amministratori di Sistema

Il Responsabile si impegna a conformarsi alle prescrizioni contenute nel Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" in quanto compatibili con il Regolamento UE, fino a nuova emanazione o revoca da parte dell'Autorità stessa.

12. Obblighi del Responsabile in caso di trasferimento dei dati verso paesi terzi

In conformità a quanto previsto dal Regolamento, il Fornitore dovrà garantire che i Dati Personali oggetto di Trattamento verranno gestiti nell'ambito dell'UE, o comunque dello Spazio Economico Europeo, e che non sarà effettuato alcun trasferimento degli stessi verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento, utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR), fatta salva la necessità valutata preventivamente tra le Parti di adottare eventuali misure supplementari per garantire l'efficacia di tali garanzie. Al di fuori delle predette eccezioni, il Fornitore dovrà garantire che le eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati abbiano sede nell'UE e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo. Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al di fuori dell'UE di file di log connessi al servizio stesso, gli eventuali Dati Personali contenuti nei file di log dovranno essere trasferiti previo utilizzo di procedure atte a non consentire l'identificazione dell'Interessato, implementate a cura del Titolare. Nel caso in cui il trasferimento si renda necessario per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto a cui è soggetto il Fornitore, quest'ultimo è tenuto ad informare Sogei circa tale obbligo giuridico, prima del Trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Per la elencazione dei subresponsabili di Oracle far riferimento all'art.5.3 del DPA di Oracle.

Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, il Fornitore verrà diffidato all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato, fatti salvi i rimedi previsti dalla legge e/o dal Contratto.

13. Obblighi del Responsabile alla cessazione del contratto



Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile si impegna a: *i)* restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; *ii)* distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

14. Obblighi del Titolare del trattamento

Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento di cui al precedente punto 7.

15. Norme finali

Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse disponibili - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

CRITERIO DI PREVALENZA

L'Allegato Privacy, ivi inclusi gli eventuali allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto tra Sogei, Consip e il Fornitore. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra le previsioni dell'Allegato Privacy e quelle del DPA di Oracle che disciplina il Trattamento dei Dati Personali effettuato dal Fornitore per l'erogazione dei Servizi oggetto del Contratto, prevalgono le previsioni dell'Allegato Privacy.

* * *

Nessun corrispettivo è dovuto dal Titolare al Responsabile del trattamento per l'espletamento di tale funzione.

* * *

La presente designazione cessa automaticamente alla scadenza del contratto con la cessazione delle prestazioni affidate. Il Titolare potrà, comunque, revocare l'incarico in caso di svolgimento delle funzioni non conforme alle istruzioni fornite, nonché per la sopravvenuta perdita dei requisiti di cui alla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali. Ogni altra pattuizione contenuta nel contratto di cui in premessa resta pienamente confermata ed impregiudicata.

Il Titolare del Trattamento dei dati personali

Consip S.p.A.

Il Responsabile del trattamento

Oracle Italia S.r.L.



Allegato 1

Elenco Sub-Responsabili